



Circolare

Lavoro autonomo occasionale

NUOVO obbligo di comunicazione preventiva

12 Gennaio 2022

*Con la conversione del D.L. 21 ottobre 2021 sono state introdotte delle rilevanti novità in materia di prestazioni di **lavoro autonomo occasionale** ("collaborazione occasionale" effettuata da soggetti **NON** titolari di partita IVA, assoggettata a ritenuta d'acconto Irpef 20% e, al superamento del tetto annuale di € 5.000,00, al contributo INPS della Gestione separata).*

*In particolare, l'art. 13 del D.L. 146/2021 dispone che: "Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di **preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica**. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. **In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione**. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124."*

Di conseguenza, chi fa ricorso, nello svolgimento della propria attività, al lavoro autonomo occasionale, è tenuto a comunicare preventivamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, l'avvio della prestazione, mediante sms o posta elettronica.

In data 11/01/2022 il Ministero del Lavoro ha emanato le seguenti modalità applicative:

La comunicazione va effettuata attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale. Si tratta di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:



Studio Associato Fornabaio
Commercialisti e Consulenti del Lavoro



- *dati del committente e del prestatore;*
- *luogo della prestazione;*
- *sintetica descrizione dell'attività;*
- *data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).*

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della suddetta nota ministeriale, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21/12/2021 e già cessati, stante l'assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18/01/2022. Per i rapporti avviati successivamente alla data del 11/01/2022 la comunicazione andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

L'Ispettorato Territoriale di Napoli ha predisposto il seguente indirizzo mail:

ITL.Napoli.occasionalisti@ispettorato.gov.it

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.